

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREE DEL CENTRO CITTADINO IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STIPULATA TRA IL COMUNE DI SAVONA, LA REGIONE LIGURIA E LA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

1. OGGETTO: Il presente Regolamento disciplina, in recepimento dell'Intesa siglata tra il Comune di Savona, la Regione Liguria e la Camera di Commercio Riviera di Liguria, l'insediamento di attività commerciali nelle aree del Centro Cittadino in attuazione di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs.42/2004,dall'art.31 comma 2 del D.L. 201/2011 e ss.mm., e dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 22/2016.
2. AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE: Le porzioni di territorio assoggettate al presente Regolamento risultano definite dalle perimetrazioni allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali perimetrazioni individuano, nell'ambito del centro storico e del centro ottocentesco, nonché nell'area della vecchia darsena, due specifiche Aree di tutela denominate “Area di tutela 1” e “Area di tutela 2”. Le medesime perimetrazioni sono state individuate, d'intesa con la competente Soprintendenza, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, quali zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato nella zona definita dal perimetro si intendono sottoposti ai vincoli del presente Regolamento.

3. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO: Nell'area individuata e riportata nella planimetria di cui all'Allegato “Area di tutela 1” è vietato l'insediamento di nuove attività, il trasferimento all'interno della predetta area e la modifica della superficie di vendita (ampliamento/riduzione) per gli esercizi già esistenti ed avviati, appartenenti alle seguenti tipologie:

Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato

- cod. 47.99.2

Attività di preparazione cibi d'asporto, ad eccezione di prodotti facenti parte del patrimonio culturale enogastronomico locale e nazionale

– cod. 56.10.20

Sale da ballo, discoteche, night club

- cod. 93.29.10

Attività di money change/Money transfer; sia che siano svolte in esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo

- cod. 66.19.50

Attività di phone center – telefonia – fax - internet point

- cod. 61.90.20

Attività di “Compro oro” (ingrosso e dettaglio)

- cod. 46.48.00

esercitata in modo esclusivo e/o prevalente

- cod. 47.77.00

Centri scommesse (strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS)

- cod. 92.00.09

Commercio al dettaglio del settore merceologico non alimentare in esercizi che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione (bazar)

- cod. 47.19.90

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

- cod. 47.78.94

Lavanderie automatiche

- cod. 96.01.20

Attività di carrozzeria, gommista, meccatronico, centro di revisione

- cod. 45.20.10

- cod. 45.20.20

- cod. 45.20.30

- cod. 45.20.40

- cod. 45.20.99

Sale da gioco (nel rispetto della normativa vigente e dello specifico regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 37/2011)

- cod. 93.29.30

Attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili

- cod. 47.78.40

Attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

- cod. 96.09.09

Inoltre: Esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

La sopra riportata elencazione deve considerarsi tassativa. Pertanto eventuali SCIA o istanze riferite o riferibili allo svolgimento sotto qualsiasi forma, delle predette attività saranno considerate irricevibili e, conseguentemente, le predette attività saranno considerate abusive anche in presenza di atto (SCIA) anche in assenza di specifica nota di irricevibilità.

Nell'area individuata come “Area di tutela 2”, pur essendo ammesso l'insediamento di attività di Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato – cod. 47.99.2 è vietata la vendita, attraverso il predetto sistema di commercio, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

4. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE: I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.
5. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE: I prodotti posti in vendita dovranno garantire una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

6. DECORO DELLE ATTIVITA': Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui al presente Regolamento devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sotto indicati criteri:

Le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono.

Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari.

L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata.

All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. E' consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.

In generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa e tutte le opere connesse a saracinesche, vetrine, infissi devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile tutelato. In ogni caso dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio artt. 75 e 76.

Sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria e/o quelle relative ad informazioni tecniche finanziarie o commerciali riguardanti la specifica attività oggetto dell'impresa. E' altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo.

L'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile tutelato, nel rispetto del Regolamento Edilizio art. 75.

E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool anche in ragione del generale divieto di vendita di prodotti alcolici ai minori.

La promozione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, di sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non può essere effettuata all'esterno dei locali.

E' fatto divieto esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine ad eccezione di forme pubblicitarie particolari effettuate tramite il digital signage ovvero la cartellonistica digitale che può spaziare dal semplice testo ad immagine statica arrivando sino a video in movimento con o senza audio.

E' fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:

- alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande;

- all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004 dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili sottoposti a tutela secondo quanto disposto dallo stesso codice agli artt. 10, 11, 12, 13 nonché comunicato alla stessa Soprintendenza il solo mutamento della destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 21 comma 4.

7. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE: Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nei perimetri individuati in allegato, sia ricadenti nell'area Area di tutela 1 che nell'area Area di tutela 2, possono continuare a svolgere la loro attività.

Alle attività esistenti ricadenti nell'area Area di tutela 1 non soggette a cambi di titolarità e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche/attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione o trasferimento da altra area di cui al precedente articolo 2.

Alle attività di Commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale dedicato – codice ATECO 47.99.2, presenti sia nell' Area di tutela 1 che nell'Area di tutela 2 è fatto obbligo, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di eliminare dall'offerta pubblica la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto della presente disciplina le attività già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni di cui al paragrafo “Disciplina sul decoro delle attività” entro il termine di mesi sei.

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, il decoro del mercato civico, del mercato settimanale, delle fiere e delle manifestazioni commerciali è disciplinato dagli specifici regolamenti vigenti.

8. SANZIONI: Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata

violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al “Capo XVII Sanzioni e Decadenze” della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella assentita determina la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività medesima nonché l'impossibilità di procedere al rilascio di nuovo provvedimento abilitativo o di avvio di nuovo esercizio da parte del soggetto inadempiente, nell'ambito del territorio individuato, per il periodo di un anno dalla notifica del provvedimento interdittivo.